

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Immissioni sonore intollerabili: non basta provare l'esposizione.

L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sè prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.2.2014, n. 4093

...omissis...

Nel dettaglio, come anche puntualizzato dagli stessi coniugi nell'atto di citazione, le immissioni di cui trattasi erano state occasionali e sporadiche, essendosi verificate nella loro abitazione solo in due occasioni (precisamente, il 30 novembre 2005 e il 25 gennaio 2007); per di più, come correttamente evidenziato dal Giudice d'appello, la circostanza che esse fossero avvenute a notevole distanza di tempo (oltre un anno) l'una dell'altra, ne escludeva il carattere continuativo e periodico, per il quale è richiesta una certa frequenza e ripetitività nel tempo (non essendo, invece, sufficiente la manifestazione di episodi isolati e circoscritti).

In aggiunta a ciò, nel caso di specie, difettava, altresì, il requisito dell'attualità di una situazione d'intollerabilità:

invero, per quanto accertato in fatto dal giudice di seconde cure (sulla scorta delle risultanze della relazione di c.t.u.), si trattava di pericolo solo potenziale e non anche attuale, in mancanza di un'apprezzabile reiterazione nel tempo delle lamentate immissioni, in virtù del loro carattere sporadico ed occasionale. Infine, il Giudice d'Appello ha rilevato come i coniugi S. non avessero fornito

alcuna prova di aver subito, in conseguenza del surriscaldamento della canna fumaria, una specifica compromissione della salute propria e del figlio minore, venendo, in tal modo, a mancare il requisito della materialità, intesa come influenza oggettiva e negativa sull'organismo dell'uomo, tale da oltrepassare il limite della normale tollerabilità.

Del resto, l'impossibilità della configurazione del danno "in re ipsa" arrecato alla salute da immissioni nocive e il correlato onere di provare l'effettiva nocività, sono ormai pacificamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte: infatti, "l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica" (cfr. Cass. n. 25820 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 4394 del 2012 secondo cui, "in tema di immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni").

Alla stregua di quanto esposto, la mancanza dei requisiti dell'attualità e della materialità rendevano impossibile la riconduzione delle lamentate immissioni alla disciplina contenuta nell'art. 844 c.p.c., risolvendosi le stesse, come posto in risalto, in meri fatti unici ed eccezionali.

In tal senso, pertanto, appare del tutto corretto ed adeguatamente motivato il ragionamento espresso dal Giudice d'appello, oltre che rispondente ai principi giuridici affermati da questa Corte intorno alle condizioni di applicabilità della tutela prevista dall'art. 844 c.c.

In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza dell'unico motivo del ricorso principale, in relazione all'ipotesi enucleata dall'art. 375 c.p.c., n. 5, emergendo l'adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata nella presente sede di legittimità (dove la sua incensurabilità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e l'insussistenza della dedotta violazione di legge".

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, la memoria difensiva depositata - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2, - nell'interesse dei ricorrenti non apporta nuove argomentazioni sul piano giuridico che risultino idonee a confutare, in modo determinante, il contenuto della relazione stessa, non emerse nemmeno all'esito della discussione orale fatta dal difensore degli stessi ricorrenti, posto che le pronunce richiamate nella suddetta memoria non scalfiscono l'impianto argomentativo di cui alla ricordata relazione, nella quale è stato evidenziato che - con la sentenza impugnata - era stato adeguatamente escluso che fosse stata raggiunta la prova sulla paventata intollerabilità dell'immissioni e, quindi, sulla conseguente configurabilità dei danni alle medesime correlabili; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014

La Nuova Procedura Civile